

		<p><i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUGLIELMO MARCONI" PATERNÒ - RAGALNA Via Virgilio 3 - 95047 P A T E R N Ò (CT) Tel. 095/622682</p>		
<p>Cod. Meccanografico CTIC84200B Cod. IPA istsc_ctic84200b Cod. Fiscale 80008070874 Cod. Univoco UFLNJH P.E.O. ctic84200b@istruzione.it P.E.C. comprensivomarconi@pec.it Sito Web www.marconiscuola.edu.it</p>				

CIRCOLARE N. 92 A.S. 2023/2024

Paternò, 02 novembre 2023

ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. MARCONI"-PATERNÒ Prot. 0008949 del 02/11/2023 VII (Uscita)

ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE
AL SITO WEB

OGGETTO: Informativa a genitori e personale sull'estensione della copertura assicurativa INAIL e sulla polizza integrativa stipulata dalla scuola

La presente è per informare sul tema dell'assicurazione scolastica dal momento che, come consuetudine, varie scuole, incluso questo Istituto, anche per il corrente anno scolastico 2023/2024 stanno richiedendo alle famiglie il consueto versamento annuale.

Sempre in quest'anno, è intervenuto l'art. 18 del Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (convertito dalla Legge 85/2023) che ha introdotto novità in ordine alla tutela infortunistica e ha previsto estensione della copertura assicurativa INAIL per infortuni agli alunni e al personale, ivi inclusi gli Istituti Comprensivi. Questo articolo ha disposto, **per il solo anno scolastico 2023-2024**, l'estensione della tutela assicurativa INAIL "allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento" per gli studenti e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA).

L'estensione della tutela INAIL riguarda pertanto il personale docente e gli studenti di tutte le scuole e gli istituti di istruzione.

A seguito dell'entrata in vigore del suddetto decreto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ha lanciato una **campagna di comunicazione** sulle reti radio e tv della Rai, oltre che sui canali social dei rispettivi dicasteri. L'obiettivo è far conoscere a studenti, famiglie, docenti e personale scolastico la nuova impostazione della tutela assicurativa all'interno delle scuole.

Negli spot istituzionali viene in particolare comunicato che "lo Stato si fa carico di mettere in protezione le giovani generazioni e chi le forma, sollevando le famiglie dell'impegno economico sostenuto annualmente". Rispetto a questo aspetto, **è opportuno fare alcune precisazioni**, anche tenendo conto della recente [circolare n. 45 del 26/10/2023](#), con la quale l'INAIL ha fornito istruzioni applicative riguardo al Decreto lavoro.

La copertura assicurativa antinfortunistica obbligatoria INAIL, è un istituto che eroga un'indennità in caso di infortunio o, in casi estremi, di morte ma **non copre la responsabilità verso terzi, che potrebbe tutelare le famiglie dai danni causati dai loro figli a persone, ambienti, oggetti.**

Ricordo che l'assicurazione scolastica è uno strumento di grande importanza per una serena vita scolastica di adulti e alunni, poiché garantisce tutela contro gli imprevisti che possono accadere durante le attività didattiche. Esistono, infatti, due categorie di assicurazione scolastica: quella obbligatoria e quella integrativa. La prima, gestita direttamente dagli istituti scolastici in collaborazione con l'INAIL, è imposta dalla legge, copre gli alunni dagli infortuni e costituisce un importante strumento per garantire sicurezza

nel percorso scolastico. La seconda, l'assicurazione scolastica integrativa, invece, è attivata dalla scuola in collaborazione con le famiglie degli alunni, con una compagnia assicurativa privata. Questa tipologia di assicurazione fornisce una protezione maggiore non solo agli alunni, ma anche alle loro famiglie.

A oggi, alle Istituzioni scolastiche non è giunta alcuna comunicazione ministeriale riguardo all'attivazione di questo tipo di copertura assicurativa. Appare, dunque, evidente che l'estensione delle garanzie previste dall'assicurazione INAIL non possa soddisfare a pieno le esigenze di tutela di alunni e famiglie e, per tale motivo, le scuole dovranno continuare a stipulare una polizza assicurativa integrativa per proteggere alunni, famiglie e Amministrazione stessa, includendo, ad esempio, la Responsabilità Civile Terzi (RCT), ovvero la copertura dei danni causati dagli alunni a terzi, per i quali le famiglie potrebbero essere chiamate civilmente a rispondere. Un caso classico è quando un alunno causa un danno a un altro alunno o alla struttura scolastica. I danni legati alla responsabilità civile sono frequenti soprattutto nei casi di uscite e viaggi di istruzione, nulla hanno a che vedere con la tutela dagli infortuni prevista dal Governo e, anche al fine di agevolare le attività didattiche all'esterno e consentire una serena partecipazione a tutti, è necessaria l'adesione di ogni famiglia.

In conclusione, le polizze assicurative gestite dalle scuole offrono una valida tutela contro le situazioni conflittuali che al di fuori dell'ambito di applicazione delle garanzie erogate dall'INAIL e su cui è intervenuto il Decreto Legge ed è per questo che se ne chiede la sottoscrizione.

Tutela assicurativa dei docenti (limitatamente all'a.s. 2023/24)

La copertura assicurativa per il personale scolastico, docente, tecnico-amministrativo, nonché esperti esterni, assistenti, ricercatori, assegnisti e istruttori comprende **tutte le attività di insegnamento** (quindi non solo più i rischi legati allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all'uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche).

La tutela del personale in argomento opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, incluso l'infortunio *in itinere*, anche se non collegati con il rischio specifico dell'attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo.

Rientrano nella copertura assicurativa dell'INAIL anche gli infortuni derivanti da caso fortuito o cause estranee al lavoro purché verificatisi in occasione di lavoro.

L'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto; conseguentemente, l'occasione di lavoro è configurabile anche nel caso di incidente occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro.

In sintesi, dunque, i lavoratori in argomento sono assicurati per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell'ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (es. viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all'attività d'insegnamento.

Tutela assicurativa degli studenti (limitatamente all'a.s. 2023/24)

La copertura assicurativa riguarda gli alunni e studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO). Sono assicurati anche gli alunni della scuola dell'infanzia, finora esclusi dalla tutela.

L'assicurazione si estende all'attività di apprendimento, superando la precedente limitazione di una tutela circoscritta allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro.

La tutela INAIL opera per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell'attività assicurata e loro pertinenze (per esempio, urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, ecc.).

Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive (giochi della gioventù).

Sono ricomprese nelle attività scolastiche assicurate i tirocini curriculari e tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, per le quali l'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 56715 stabilisce espressamente che sono attività proprie della scuola. Sono quindi incluse le iniziative complementari e integrative che si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa solo gli infortuni *in itinere*, a eccezione di quelli che, nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro.

Prestazioni assicurative

In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l'INAIL eroga prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative.

Le prestazioni economiche INAIL, tranne l'indennità di temporanea e l'integrazione della rendita diretta, non sono soggette a tassazione, non sono pignorabili né cedibili.

Queste le principali prestazioni corrisposte:

1) **prestazioni economiche:** l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, che viene corrisposta dal quarto giorno successivo alla data dell'evento fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta; indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6%; rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; rendita ai superstiti; assegno una tantum in caso di morte; assegno per l'assistenza personale continuativa; rimborso spese per farmaci; rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;

2) **prestazioni sanitarie e socio-sanitarie:** prime cure ambulatoriali; cure integrative riabilitative; assistenza protesica con fornitura di protesi, ortesi e ausili; accertamenti medico-legali; prestazioni riabilitative; interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione; dispositivi e interventi per il recupero dell'autonomia (superamento e abbattimento di barriere architettoniche, installazione di dispositivi domotici, fornitura di comandi speciali e adattamenti di veicoli);

3) **prestazioni integrative:** assegno di incollocabilità (erogato per impossibilità di collocazione in qualunque settore lavorativo); erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi.

Ai docenti non è erogata l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea in quanto il datore di lavoro provvede direttamente all'erogazione del trattamento economico spettante.

L'indennità per inabilità temporanea assoluta non è erogata nemmeno agli alunni e studenti, in quanto la stessa ha natura sostitutiva della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro all'assicurato infortunato, salvo i casi di studenti lavoratori.

Esonero dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

L'assicurazione INAIL esonera le istituzioni scolastiche e formative dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali occorsi ai soggetti assicurati.

L'assicurazione non copre la responsabilità civile verso terzi.

Fondo vittime per i familiari degli studenti vittime di infortuni

Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari di studenti di scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative, con esclusione degli infortuni *in itinere*, è stato istituito un apposito Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Polizza assicurazione integrativa

Dopo aver illustrato cosa prevede l'estensione della copertura INAIL per l'a.s. 2023/24, facciamo le seguenti precisazioni:

L'assicurazione obbligatoria INAIL, anche se estesa, continua ad operare secondo la modalità di applicazione finora utilizzata, vale a dire infortuni con prognosi di almeno 3 giorni.

Quindi, le prestazioni erogate dall'Istituto (INAIL) **non possono essere considerate sostitutive di quelle offerte dalle assicurazioni integrative che le scuole stipulano ogni anno** e che innanzitutto prevedono anche la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi, indispensabile per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, non presenti nell'assicurazione INAIL che tutela solo gli infortuni.

Ne consegue che resterebbero escluse da rimborso tutte le casistiche previste dalle polizze integrative, quali a titolo esemplificativo tutti gli infortuni occorsi agli alunni anche di lieve entità (es. rottura denti) o i risarcimenti danni a seguito infortunio (es. rottura occhiali o in alcuni casi del vestiario), il danno estetico, i rimborsi per la perdita del bagaglio e l'assistenza sanitaria all'estero per i viaggi di istruzione...

Si fa inoltre presente che la maggioranza dei sinistri aperti annualmente dagli Istituti Scolastici ed attraverso i quali le famiglie ottengono risarcimenti, non trovano copertura con la polizza obbligatoria INAIL, ma derivano dalla polizza integrativa che le Scuole stipulano.

Per questa ragione, l'Istituto scolastico "Guglielmo Marconi" ha stipulato una polizza integrativa con la compagnia assicurativa CATTOLICA.

Si sottolinea in proposito l'importanza di sottoscrivere la suddetta polizza al fine di garantire una tutela infortunistica notevolmente più ampia di quella erogata dall'INAIL (nel perimetro previsto dalla polizza).

A tal fine, si invitano le famiglie ad effettuare nel tempo più breve il pagamento della quota.

I versamenti dovranno essere effettuati tramite PagoPA.

Disponibili a ogni chiarimento, nell'ottica di una serena permanenza negli ambienti scolastici e di una fattiva collaborazione fra Istituzione e Famiglie, porgiamo i nostri migliori saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Santa Russo



MARIA SANTA RUSSO
02.11.2023 10:30:16
UTC